



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERI, PARRUCHIERI PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dell'25.01.1988

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 36 dell'1.4.1998 e n. 73 dell'8.11.2002

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valor Civile

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, sia no esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le norme fissate dalla Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142 e con le disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 2

Mestieri Affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, le attività inerenti l'adeguamento estetivo dell'aspetto e determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico o parasanitaria.
Principali attività consentite: estetista, truccatore, estetista - vi-sagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

ARTICOLO 3

Autorizzazione dell'esercizio

L'esercizio di attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è subordinato alla autorizzazione del Sindaco che rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 10.-

ARTICOLO 4

Accertamenti per rilascio autorizzazione

La concessione della autorizzazione è subordinata all'accertamento:

- a) del compimento del 18° anno di età;
- b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 443 del 08/08/1985. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art.5 della legge 08/08/1985;
- c) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge N° 443;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti igienici usati in dette attività;

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

- e) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno;
- f) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda, e, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 443, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
- g) della distanza minima di mq 250 calpestabili nel centro e mq 300 calpestabili in periferia tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, sempre se simili.

ARTICOLO 5

Organi competenti per gli accertamenti

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:

- a) della commissione provinciale per l'artigianato, quelli relativi alle lettere b) ed f);

Le posizioni consolidate, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, s'intendono confermate.

- b) degli Organi del Comune:

1- Ufficio licenze, quelli relative alle lettere a) e c);

2- Ufficio tecnico com/le, quello di cui alla lettera e);

3- Ufficio di Polizia Municipale, quello di cui alla lettera g);

- c) dell'Unità Sanitaria Locale, quelli relativi alla lettera d).

ARTICOLO 6

Richiesta delle autorizzazioni

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 443, tali dati si dovranno riferire alla persona cui è affidata la direzione dell'azienda;
- b) località precisa (via o piazza o frazione e numero civico) dove trovati o dove si domanda di aprire l'esercizio;
- c) caratteristiche, numero dei vani, ubicazione dei locali o del locale dove l'attività verrà svolta;
- d) indicazione dell'attività che si intende esercitare, procedimenti tecnici utilizzati, numero degli addetti e qualifica professionale;
- e) tecniche e mezzi di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, utensili e suppellettili;
- f) se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente.
In tal caso dovrà dichiarare di consentire i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
- g) se i locali sono posti o meno al piano terreno;
- h) data dalla quale l'esercizio, nella località indicata è gestito dalla ditta richiedente e dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'aper

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

ARTICOLO 7 Sopralluogo sanitario

Ogni ditta dovrà corrispondere alla Unità Sanitaria Locale l'importo dovuto per gli accertamenti dei requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4.

ARTICOLO 8 Documentazione della domanda

Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 6 dovranno essere allegati:

- a) il certificato della Commissione provinciale per l'Artigianato, attestante la qualificazione professionale;
- b) l'accertamento dei requisiti indicati alle lettere d) ed eventualmente della lettera e) dell'art. 4;
- c) disegni quotati in scala opportuna dei locali e relativa sezione con indicazione delle destinazioni d'uso e dei sistemi di isolamento.
- d) relazione tecnico-sanitaria relativa alle caratteristiche costruttive generali, sistemi di illuminazione ed aereazione naturale ed artificiale, materiali utilizzati per pavimentazione e rivestimenti, sistemi di approvvigionamento idrico, modalità di trattamento e smaltimento dei prodotti fognali.

ARTICOLO 9 Rifiuto di autorizzazione - Gravami

L'eventuale rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro (90) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione è ammesso ricorso amministrativo entro i termini previsti dalle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 10 Commissione consultiva

E' istituita una commissione consultiva, per la redazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini e successive modifiche ed integrazioni e per il rilascio da parte del Sindaco delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime.

La commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigiana;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) da un sanitario del Servizio di Prevenzione e Igiene Ambientale nominato dalla ULSS;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale;
- e) da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria.

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

ARTICOLO 14

Requisiti dei locali

quando l'attività venga svolta nell'abitazione dell'esercente, i locali debbono avere l'ingresso separato.

I locali destinati all'esercizio delle attività affini anche se situati nell'abitazione dell'esercente, devono avere, ingresso separato, una idonea sala di attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le operazioni.

L'esercizio delle attività affini dovranno svolgersi in specifici locali o settori distinti e separati da quelli utilizzati per attività di barberia e parrucchieria.

Le dimensioni minime degli esercizi per attività di barbiere, parrucchiere ed affini devono essere:

- a) mq 25 di superficie per una previsione fino a tre posti di lavoro con un incremento di non meno di mq 9 per ogni posto in aggiunta;
- b) altezza dei locali non inferiore a m. 3,00 netti salvo che non siano muniti di idoneo impianto di ricambio d'aria, comunque mai inferiori a m. 2,70; per i locali accessori di servizio è consentita un'altezza non inferiore ai m. 2,40. - Gli esercizi con capacità di servizio superiore a tre posti dovranno in ogni caso disporre di una idonea sala d'attesa. Gli indici di superficie di cui sopra sono da intendersi comprensivi del servizio igienico e relativo disimpegno. - Le previsioni di cui al 4° comma si applicano esclusivamente agli esercizi di nuova costituzione e a quelli di cui agli articoli 28 e 29.

ARTICOLO 15

Accertamento dei requisiti di sicurezza statica

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'Ufficio tecnico comunale, circa il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di sicurezza statica. Il tecnico dovrà stabilire il numero massimo di persone che vi possono affluire contemporaneamente lavoratori compresi.

ARTICOLO 16

Controllo sanitario del personale

In armonia alle vigenti disposizioni in materia sanitaria, il personale addetto agli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non può essere assunto in servizio o svolgervi comunque attività se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il servizio di Medicina Legale del Lavoro della ULSS abbia accertato e certificato l'idoneità fisica e l'assenza di malattia infettiva e contagiosa o postumi di esse. Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti rispettivamente sull'apposito libretto. Il libretto sanitario dovrà essere tenuto nel locale ed esibito a richiesta degli Organi di Vigilanza.

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d' Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

ARTICOLO 17

Controllo sanitario dei procedimenti tecnici

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti alla vigilanza del servizio di prevenzione e Igiene ambientale della ULSS per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 18

Assunzione del personale

L'assunzione del personale addetto agli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia.

ARTICOLO 19

Tenuta di lavoro

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice o giacca di tinta unita chiara, sempre in perfetto stato di pulizia.

ARTICOLO 20

Disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e biancheria

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza.

Gli strumenti, gli utensili e gli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente e che sono in grado di provocare lesioni dei tessuti molli devono essere dopo l'uso sottoposti ad accurato lavaggio e a pratiche di sterilizzazione o di disinfezione ad alto livello.

ARTICOLO 21

Polverizzatori per cipria

È vietato servirsi del piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle. Per spargere la cipria saranno adoperati, rispettivamente, solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso per singola persona.

ARTICOLO 22

Pulizia rasoi

È vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata, con carta giornale o altra carta sporca.

ARTICOLO 23

Uso dei guanti

È fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale, che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale pericoloso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24 N° 1938, che, per il sistema di permanente a freddo, maneggi preparati a base di acidi

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

do tioglicolico o di tioglicolati.

Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione, non deve superare il sei (6) per cento.

ARTICOLO 24

Trasferimento esercizio

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale, dovranno, prima di effettuare il trasferimento stesso, presentare apposita domanda.

L'autorizzazione, in questo caso, è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature ed eventualmente di quelli statici, sentita la Commissione e fatta salva la distanza sancita dall'art. 4.

In deroga gli esercizi esistenti da 5 (cinque) anni devono rispettare la distanza di mt 50 calpestabili su percorso.

ARTICOLO 25

Vendita dell'esercizio

In caso di cessione dell'esercizio, il subentrante dovrà richiedere una nuova autorizzazione senza limite di distanza, semprechè sia in possesso dei requisiti soggettivi.

ARTICOLO 26

Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno conservare il diritto all'esercizio purchè provvedano entro trenta giorni alla nomina di un titolare responsabile che possieda i requisiti voluti dal presente regolamento secondo le norme stabilite dalla legge 443 dell' 8-8-85. Gli eredi dovranno dimostrare contestualmente tale qualità alla presentazione della domanda che indichi il nuovo gestore.

ARTICOLO 27

Sospensione e revoca licenza

Le licenze comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, potranno anche essere sospese da gg. 3 a gg. 15 ed eventualmente revocate, qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 12 a 23 compresi, 28 e 29.

ARTICOLO 28

Tariffe

Le tariffe e gli orari debbono essere esposti al pubblico in modo facilmente visibile.

ARTICOLO 29

Orario

Gli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito.

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

to con Ordinanza Sindacale sentite le proposte dalle Organizzazioni di categoria.

ARTICOLO 30

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106-110 del T.U. della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

E' ammessa la conciliazione per le violazioni al presente Regolamento in ordine alla Legge 24 novembre 81 N° 689.

Le ammende tra un minimo di L. 4.000 ed un massimo di L. 20.000.000 saranno versate alla ULSS per gli articoli da 13 a 23 e al Comune per gli articoli 24 - 28 e 29.

ARTICOLO 31

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi di tutela, e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 62, T.U. 1934, modificato all'art. 26 della legge 9 giugno 1947, N° 530.

SEGR
UFF. AMM.
Fino
Al 21/5/98

Ripubbbl. x 15/8



COPIA

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 1 APRILE 1998 N. 36

OGGETTO: **INTEGRAZIONI E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE BARBIERI, PARRUCCHIERI E MESTIERI AFFINI.**

L'anno millenovecentonovanta otto il giorno uno del mese di aprile alle ore 19,30 in Ortona nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, al Comitato Regionale di controllo, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta di convocazione.

Per la trattazione dell'argomento in oggetto, assume la presidenza la Sig. a **TUCCI Rosalia** in qualità di Presidente con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO

Risultano:

SINDACO: PULETTI GIANERANCESCO

PRES.	ASS.
X	

CONSIGLIERI Comunali:

	PRES.	ASS.
1 - BUZZELLI Ada	X	
2 - CIERI Paolo		X
3 - CIERI Tommaso		X
4 - COLETTI Tommaso		X
5 - DI CESARE Adria		X
6 - DI SALVATORE Giorgio	X	
7 - GARZARELLI Luigi	X	
8 - GRAZIANI Edmondo	X	
9 - LANZARO Florindo	X	
10 - MANTINI Ennio		X

	PRES.	ASS.
11 - MENNA Luca		X
12 - PAOLUCCI Giuseppe		X
13 - PASQUALONE Paola	X	
14 - PESCHINI Antonio	X	
15 - PETINO Rocco	X	
16 - RANALLI Rocco	X	
17 - SANVITALE Rocco		X
18 - TEODORO Carmine		X
19 - TORTELLA Carlo	X	
20 - TUCCI Rosalia	X	

Risultando in totale: presenti N° 12 e assenti N° 9 la seduta è valida.

Sono, inoltre, presenti, senza diritto di voto, **BRACCIALE, DI MARTINO, IUBATTI E MARRA**

Relaziona l'assessore Di Martino;

"IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria delibera n. 18 del 25/1/88 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini;

VISTA la Legge n. 1 del 04/01/90 con la quale le attività di "estetista" sono state rese autonome rispetto ai regolamenti ed alle norme che vigono per le attività in premessa indicate; e l'art. 5 di detta legge attribuisce alle Regioni la competenza per l'emanazione di norme di programmazione delle suddette attività, dettando disposizioni ai Comuni per l'adozione dei relativi regolamenti;

VISTO che la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto alla emanazione delle predette norme di programmazione;

CONSIDERATO che il vigente regolamento locale necessita di integrazioni e precisazioni sia per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di estetista che per quelle di barbiere e parrucchiere;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, nella seduta del 12/3/98 verb. n. 77;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142 come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che sono rientrati in aula i Conss. Garzarelli e Pasqualone e si sono allontanati dalla medesima i Conss. di Cesare e Coletti (presenti 12);

Con voti unanimi espressi per alzata di mano (presenti e votanti 12);

D E L I B E R A

- Il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, nel testo approvato dalla deliberazione consiliare n. 18 del 25/1/88 è modificato come segue:

ART. 1

Le parole "mestieri affini" vengono sostituite con "attività di estetista".

Dopo l'ultimo comma viene aggiunto: "...con le norme fissate dalla Legge n. 1 del 4/1/90, per le attività di estetista le norme del presente regolamento continuano ad applicarsi fino a che la Regione Abruzzo non

erani le norme di programmazione per la predetta attività ai sensi della legge 1/90.

ART. 4

La lettera "g" viene così integrata: "...della distanza minima di m. 250 calpestabili nel centro urbano e m. 300 calpestabili nella periferia, tra un nuovo esercizio ed uno preesistente, sempre se similare; per "distanza" va considerato il tragitto stradale da percorrere (il più breve) tra un numero civico e l'altro; nè può avere rilevanza il fatto che uno dei due locali sia situato in un cortile interno condominiale o in uno degli appartamenti del fabbricato al cui ingresso corrisponde il numero civico.

ART. 5

Alla lettera "b" viene eliminato il punto 2.

ART. 14

L'ultimo comma lettera "b" il richiamo agli artt. 28 e 29 è sostituito con artt. 25 e 26.

ART. 15

Viene integrato come segue: l'accertamento dei requisiti di sicurezza statica da eseguirsi a cura dell'ufficio tecnico comunale possono essere sostituiti da dichiarazione effettuata da un tecnico abilitato nominato dalla ditta richiedente.

ART. 24

Viene aggiunto il seguente comma: in deroga gli esercizi che si devono trasferire in esecuzione di sfratto esecutivo (esclusa la morosità) non devono rispettare nessuna distanza, se provenienti dalla medesima zona commerciale, purchè non nella stessa via.

ART. 30

L'ultimo comma viene così integrato: le sanzioni amministrative previste da un minimo di f. 20.000 ed un massimo di f. 20.000.000 saranno versate alla ASL per le infrazioni di cui agli artt. 13 e 23; ed al Comune per le infrazioni di cui agli artt. 12, 28 e 29."

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to **A. GIALLORETO**

F.to **R. TUCCI**

F.to **G. DI SALVATORE**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per la pubblicazione, il **3 APR. 1998**
e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, - **3 APR. 1998**




IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Gialloredo

Copia conforme all'originale.

Ortona, - **3 APR. 1998**

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa:
al CO.RE.CO. il **3 APR. 1998** prot. n. **5782**



La suesposta deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 - comma 2° - della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- con provvedimento n. adottato nella seduta del

dal CO.RE.CO. è stata **ANNULLATA - ESAMINATA SENZA RILIEVI**

COMUNE DI ORTONA

Il sottoscritto **Messo Comunale** dichiara che il presente atto è rimasto affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal **9-5-98** al **21-5-98**
Ortona, li **22-5-98**

MESSO COMUNALE
Angelo Gialloredo

Ortona,

REGIONE ABRUZZO

IL SEGRETARIO GENERALE

Sezione Provinciale di Controllo - Chieti

Prot. n. **412/1** Seduta del **30 APR 1998**

ESAMINATA SENZA RILIEVI

A



IL SEGRETARIO
ALLEGRI
Chieti li **30 APR. 1998**



COPIA

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 8 NOVEMBRE 2002 N° 73

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE BARBIERE, PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI.

L'anno duemiladue il giorno otto del mese di novembre alle ore 17,01 e seguenti, in Ortona nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di 2^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento in oggetto, assume la presidenza il Sig. Lucio CIERI in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo GIALLORETO.

Risultano:

SINDACO: **FRATINO Nicola**

Pres. Ass.	
X	

CONSIGLIERI COMUNALI:

1- ALFERJ Pasquale
2- CASTIGLIONE Leo
3- CESPÀ Carlo
4- CIERI Lucio
5- CIERI Tommaso
6- COLETTI Tommaso
7- DAVINO Emma
8- DE LUTIIIS Giuseppina
9- DI PAOLO Rocco
10- DI SALVATORE Giorgio

Pres. Ass.	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	
	X

11- D'OTTAVIO Vincenzo
12- GRANATA Giuseppe
13- GRAZIANI Edmondo
14- MENNA Luca
15- POLIDORI Vincenzo
16- RANALLI Rocco Ernesto
17- RICCI Carlo Emanuele Maria
18- SERAFINI Roberto
19- TUCCI Rosalia
20- VANNI Camillo Franco

Pres. Ass.	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti N° 13 e assenti N° 8 la seduta è valida.

L'ass. al Commercio relaziona sull'argomento come dall'allegato.

E' entrato in aula il cons. Cieri T. (presenti 14).

Il cons. Serafini interviene come dal medesimo allegato, proponendo il ritiro dell'argomento in oggetto.

Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta di ritiro che non viene accolta con 5 voti favorevoli (Davino, Menna, Serafini, d'Ottavio e di Paolo) e 9 contrari, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 14).

Segue l'intervento di cui all'allegato medesimo dell'ass. Di Martino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera del C.C. n. 18 del 25.01.88, integrato e modificato con delibera n. 36 dell'1/04/98, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini;

CONSIDERATO che la legge quadro per l'artigianato n. 443/85, art. 2, esclude "limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigianale e di esercizio della sua professione";

CONSIDERATO che secondo l'orientamento recente della giurisprudenza, il diniego di autorizzazione per violazione del limite minimo di distanza tra esercizi similari è illegittimo, così come è illegittimo l'atto che lo prescrive, poiché in contrasto con il principio della libera iniziativa economica prevista dalla Costituzione;

VISTO il parere espresso dall'ANCI, interpellato all'uopo da questo Ente, con quesito del 09.04.02, il quale ha ribadito l'illegittimità del parametro della distanza, invitando il Comune ad eliminare tale distanza;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere, come sopra indicato, alla modifica del vigente regolamento comunale barbieri e parrucchieri;

VISTO il T.U. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 1° Settore Affari Generali e Istituzionali, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voto unanime, reso per alzata di mano (presenti e votanti 14);

DELIBERA

1. La lettera g) dell'art. 4 è soppressa;
2. L'ultimo comma dell'art. 24 viene eliminato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to A. GIALLORETO

F.to L. CIERI

F.to C.F. VANNI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per la pubblicazione, il ... **18 NOV. 2002**
e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, **18 NOV. 2002**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angelo Gialloredo

Copia conforme all'originale

Ortona, **18 NOV. 2002**

IL SEGRETARIO GENERALE



La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3° - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Ortona, **29 NOV. 2002**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angelo Gialloredo